Tribunale Ordinario di Oristano

Ufficio esecuzioni mobiliari e Sezione Civile

PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELL'ORDINANZA DI DELEGA

Il Giudice dell'esecuzione,

considerato che, ai sensi degli artt. 585, quarto comma, e 591-bis c.p.c., la dichiarazione contenente le informazioni previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 deve essere resa dall'aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del prezzo e verificata prima della predisposizione del decreto di trasferimento;

ritenuto necessario adeguare, ove occorra, la disciplina della vendita;

P.Q.M.

Ove nell'ordinanza di delega della presente procedura sia inserita la clausola che richiede, già con la presentazione dell'offerta e a pena di inammissibilità, la produzione della dichiarazione antiriciclaggio prevista dall'art. 585, quarto comma, c.p.c., detta clausola deve intendersi sostituita dalla seguente:

«La dichiarazione prevista dall'art. 585, quarto comma, c.p.c., contenente le informazioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, non costituisce requisito di ammissibilità dell'offerta e non deve essere prodotta anticipatamente a pena di esclusione. L'aggiudicatario dovrà renderla entro il termine fissato per il versamento del prezzo. Il professionista delegato ne verificherà l'assolvimento prima della predisposizione del decreto di trasferimento».

La presente modifica si applica all'esperimento di vendita non ancora celebrato. Il professionista delegato provvederà, ove occorra, ad adeguare l'avviso di vendita e la relativa pubblicità.

Oristano, 9.10.26

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Andrea Bonetti

Depositato oggi

09/10/2026

Il Cancelliere

Maria Cristina Nulchis

Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f62c62a2b834736c370bdd410b8a097

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009